

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00820 Nicola Molteni: Sui rapporti del Ministero della giustizia con le aziende fornitrici degli apparati destinati alle intercettazioni	27
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	34

SEDE CONSULTIVA:

DL 200/08: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa. C. 2044 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	28
Decreto-legge 209/08: Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2047 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	29

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di violenza sessuale. C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomio, C. 574 De Corato, C. 952 Pelino e C. 1424 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	31
ALLEGATO 2 (Nuova proposta di testo unificato)	36
AVVERTENZA	33

INTERROGAZIONI

Martedì 20 gennaio 2009. — Presidenza del vicepresidente Carolina LUSSANA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 12.55.

5-00820 Nicola Molteni: Sui rapporti del Ministero della giustizia con le aziende fornitrici degli apparati destinati alle intercettazioni.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Nicola MOLTENI (LNP), replicando, ringrazia il ministro per il sollecito interessamento alla questione in esame ed il sottosegretario per la risposta dettagliata ed esauriente, della quale si dichiara soddisfatto. Rileva che le cifre relative alle spese per le intercettazioni, riferite dal rappresentante del Governo, sono estremamente preoccupanti e dovranno essere oggetto di approfondita discussione nel corso dell'esame del provvedimento volto ad introdurre la nuova disciplina in materia di intercettazioni. Ricorda peraltro che talune delle aziende che forniscono il servizio in oggetto, hanno adempiuto diligentemente le proprie obbligazioni e vantano dei crediti particolarmente ingenti nei confronti dello Stato. Il sollecito pagamento di tali somme risulta indispensa-

bile non solo per la regolare prosecuzione delle relative attività imprenditoriali, ma anche e soprattutto per mantenere l'attuale livello occupazionale nelle zone nella quali le predette imprese operano. Sottolinea infatti che si tratta di aziende che occupano molti dipendenti e che, quindi, nella vicenda risultano coinvolti anche gli interessi di molte famiglie e l'economia locale. Conclusivamente, in considerazione dell'estrema serietà e disponibilità dimostrate dal Governo, esprime la convinzione che si possa giungere alla definizione dei predetti rapporti creditorî sottolineando tuttavia l'importanza che tale definizione avvenga in tempi rapidi. Preannuncia peraltro la presentazione di eventuali ulteriori atti di sindacato ispettivo qualora lo stato di definizione delle questioni pendenti dovesse presentare dei ritardi.

Carolina LUSSANA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 gennaio 2009. — Presidenza del vicepresidente Carolina LUSSANA. — Interviene il sottosegretario di Stato per giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.05.

DL 200/08: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa.

C. 2044 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), *relatore*, osserva che il provvedimento in esame intende completare il progetto di creazione in Italia di una banca dati unitaria, pub-

blica e gratuita della normativa statale vigente, già operante in altri Paesi europei (ad esempio www.legifrance.com).

Il progetto cosiddetto « Normattiva », volto a istituire la predetta banca dati, ha preso avvio con l'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), e si è fondato sulla collaborazione istituzionale fra la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.

L'articolo 1 reca nuove disposizioni organizzative aventi ad oggetto le attività di informatizzazione e classificazione della normativa vigente al fine di realizzare una banca dati pubblica e gratuita di tale normativa. Il comma 1 attribuisce al ministro per la semplificazione normativa competenze generali in materia. Il comma 2 autorizza il ministro, con propri decreti da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione a razionalizzare – sentito il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione – le attività degli organismi e degli enti operanti in materia e individuare le modalità di utilizzo del personale; a coordinare le iniziative con l'attuazione delle disposizioni di delega cosiddetta « taglia-leggi », previste dall'articolo 14 della legge di semplificazione 2005 (legge n. 246 del 2005); a definire – di concerto con il ministro della giustizia – i criteri procedurali per la pubblicazione telematica degli atti normativi, nella prospettiva del superamento dell'edizione a stampa della *Gazzetta ufficiale*. Il comma 3 dispone in ordine al finanziamento delle attività di cui ai commi precedenti, attingendo alle risorse già stanziare dall'articolo 107 della legge finanziaria per il 2001.

L'articolo 2 abroga i 28.889 atti legislativi elencati nell'Allegato 1, tutti emanati tra il 1861 e il 1947, risalenti cioè al periodo antecedente l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana. Secondo la relazione illustrativa, si tratta di norme, risalenti al precedente ordinamento costituzionale, « di incerta o dubbia vigenza, che comunque è utile abrogare espressamente », essendo « ormai ritenute estranee ai principi dell'ordinamento giuridico at-

tuale». Il comma 2 demanda ad un atto ricognitivo del Governo l'individuazione delle disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in conseguenza delle abrogazioni di cui al comma precedente.

L'articolo 3 espunge 60 atti normativi di rango primario (elencati nell'Allegato 2) dall'elenco dei 3.370 provvedimenti che, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 112 del 2008, risultano abrogati a decorrere dal 22 dicembre 2008. Come precisa la relazione illustrativa, si tratta di atti normativi «per i quali le amministrazioni competenti hanno ritenuto indispensabile il mantenimento in vigore».

L'articolo 4, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore.

Donatella FERRANTI (PD) ricorda che nel corso dell'esame di una questione pregiudiziale in Assemblea è stato rilevato come il provvedimento in esame abroghi numerose disposizioni che invece appare opportuno mantenere vigenti. Poiché, da un rapido esame dell'Allegato 1, sembra che ciò possa essere accaduto anche con riferimento a disposizioni rientranti nell'ambito di competenza della Commissione Giustizia, evidenzia la necessità che la Commissione medesima disponga del tempo necessario per effettuare gli opportuni approfondimenti.

Carolina LUSSANA, *presidente*, in considerazione dell'intervento dell'onorevole Ferranti, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Decreto-legge 209/08: Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

C. 2047 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maurizio SCCELLI (PdL), *relatore*, osserva che il disegno di legge n. 2047, di conversione del decreto legge n. 209 del 2008, reca talune disposizioni volte ad assicurare, per il periodo dal 1° al 30 gennaio 2009, la prosecuzione delle iniziative in favore dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi coinvolti da eventi bellici e la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso.

Il provvedimento, suddiviso in tre capi, è composto di otto articoli.

Il capo I (articoli 1 e 2) prevede interventi a sostegno dei processi di pace, nell'ambito degli interventi a favore delle popolazioni del Libano, dell'Afghanistan e dei Balcani. Disciplina altresì gli interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione in alcuni Paesi, tramite la partecipazione italiana alle iniziative realizzate dagli organismi internazionali e dall'Unione europea. Si prevedono, inoltre, stanziamenti per la ulteriore partecipazione di personale militare italiano alle attività di consulenza, formazione e addestramento del personale delle Forze armate e di polizia irachene nell'ambito della missione NTM-I (NATO *Training Mission-Iraq*), nonché per la prosecuzione in Italia del corso di formazione in materia penitenziaria a beneficio di magistrati e funzionari iracheni, organizzato dal Ministero della giustizia – nell'ambito della missione europea EUJUST LEX.

Il capo II provvede alla proroga delle missioni internazionali delle forze armate e delle forze di polizia e reca le relative norme sul personale, nonché quelle in materia penale e contabile.

L'articolo 3 del decreto legge in esame, segnatamente, reca la proroga al 30 giugno 2009 del termine per la partecipazione italiana alle missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché le rispettive autorizzazioni di spesa.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, l'articolo 5 del decreto-legge conferma la disciplina processual-penalistica introdotta

dall'analogo decreto-missioni n. 8 del 2008, prevedendo, quindi, l'applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali (elencate all'articolo 3) sia della disciplina del codice penale militare di pace che di quella di cui all'articolo 9, commi 3, 4 (lettere *a*), *b*), *c*), *d*), 5 e 6) del decreto-legge n. 421 del 2001, Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «*Enduring Freedom*», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002.

Le richiamate disposizioni dell'articolo 9 del decreto-legge n. 421 del 2001 attribuiscono, anzitutto, la giurisdizione penale al tribunale militare di Roma. Prevedono inoltre i casi in cui gli ufficiali di polizia giudiziaria militare devono procedere all'arresto obbligatorio in caso di flagranza di reato: oltre alla ipotesi generale di cui all'articolo 380, comma 1, del codice di procedura penale, vengono indicate alcune fattispecie di reato militare in presenza delle quali, a prescindere dalla pena editale prevista, si ritiene opportuno disporre l'arresto obbligatorio in flagranza: si tratta, segnatamente, dei reati di disobbedienza aggravata, rivolta, l'ammutinamento e insubordinazione con violenza.

Il comma 5 dell'articolo 9, inoltre, intende risolvere il problema posto dalla necessità di procedere alla convalida dell'arresto in flagranza nei termini fissati dall'articolo 13 della Costituzione, anche se il giudice competente non è facilmente raggiungibile, in conseguenza della scelta di non ricorrere ai tribunali di guerra. La soluzione viene individuata nel ricorso, in caso di necessità, alla comunicazione telematica o audiovisiva.

Infine, il comma 6 dell'articolo 9, disciplina l'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, prevedendo che si proceda con le stesse modalità di cui al comma 5 quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'articolo 294 del codice di procedura penale, in un carcere giudiziario militare per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria militare.

Segnala che la prevista applicazione del codice penale militare di pace al personale militare impiegato nelle missioni comporta che numerosi reati ipotizzabili a carico di appartenenti alle Forze armate, che l'articolo 47 del codice penale militare di guerra configura come reati militari (conseguentemente attribuibili alla giurisdizione del Tribunale militare di Roma, ex articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 421 del 2001), siano invece qualificati come reati comuni, rientranti nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. L'individuazione del tribunale di Roma, quale unico giudice ordinario competente, come del tribunale militare di Roma per i reati militari, trova fondamento nella circostanza che le attività di pianificazione e conduzione degli interventi e delle missioni internazionali di pace sono svolte, rispettivamente, dal Ministero degli affari esteri e dal Comando operativo interforze nell'ambito del Ministero della difesa, amministrazioni centrali con sede a Roma.

L'articolo 5, comma 2, del provvedimento in esame, stabilisce che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. Come evidenziato nella relazione illustrativa, la previsione della richiesta del Ministro appare necessaria per consentire all'autorità di Governo la valutazione dei fatti-reato e la loro eventuale corrispondenza ai delitti contro la personalità dello Stato.

Per i reati commessi dagli stranieri — come per quelli comuni commessi dai cittadini italiani durante le missioni — l'articolo 5, comma 3, stabilisce la competenza territoriale del Tribunale di Roma, al fine di evitare conflitti di competenza e consentire unitarietà di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto e efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.

L'articolo 5, comma 4, attribuisce al Tribunale (ordinario) di Roma anche la competenza territoriale sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e per quelli ad essi connessi, ove siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati durante l'operazione militare in Somalia denominata « Atalanta ». Si tratta della missione dell'Unione europea finalizzata alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia, di cui all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell'Unione europea.

L'articolo 5, comma 5, prevede infine che i citati reati di pirateria – sia commessi in alto mare sia, nei casi previsti dal decreto legge in esame, in acque territoriali straniere – siano puniti ai sensi dell'articolo 7 del codice penale, secondo la legge italiana. Si ricorda che in base al predetto articolo 7, alcuni reati commessi in territorio estero, da un cittadino o da uno straniero, vengono incondizionatamente puniti secondo la legge italiana.

L'articolo 5, comma 6, consente infine all'autorità giudiziaria italiana, a seguito del sequestro, di disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all' esercente o al proprietario della nave o dell'aeromobile catturati con atti di pirateria.

Il capo III contiene le disposizioni finali, relative alla copertura finanziaria (articolo 7) ed all'entrata in vigore del decreto-legge (articolo 8).

Propone di esprimere parere favorevole.

Carolina LUSSANA, *presidente*, ricorda che il provvedimento in esame è stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dalla giornata di oggi e che, pertanto, le Commissioni di merito hanno la necessità di concluderne l'esame in tempi utili per consentire l'inizio dell'esame in Assemblea.

Manlio CONTENTO (PdL), in considerazione di quanto testè riferito dal Presidente e rileva che, per le parti di

competenza della Commissione Giustizia, il provvedimento sostanzialmente riproduce la disciplina processual-penalistica di numerosi precedenti decreti. L'elemento di novità, rappresentato dal riferimento ai reati di pirateria, non sembra porre particolari questioni. Preannuncia pertanto il suo voto favorevole sulla proposta del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 20 gennaio 2009. — Presidenza del vicepresidente Carolina LUSSANA. — Interviene il sottosegretario di Stato per giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.20.

Disposizioni in materia di violenza sessuale.

C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomo, C. 574 De Corato, C. 952 Pelino e C. 1424 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 gennaio 2009.

Carolina LUSSANA, *presidente e relatore*, avverte che i provvedimenti in materia di violenza sessuale sono stati inseriti nel programma dell'Assemblea a partire da marzo prossimo, per cui è opportuno che la Commissione acceleri l'esame.

Ricorda quindi di aver predisposto una proposta di testo unificato (*vedi allegato al Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25 novembre 2008*) al fine di fornire alla

Commissione una ipotesi di lavoro per pervenire alla formulazione di un testo condiviso.

Alla luce del dibattito successivamente sviluppatosi in Commissione, preannuncia la presentazione di una nuova proposta di testo che recepisca alcuni dei rilievi che sono stati mossi alla predetta proposta di testo unificato. In primo luogo dichiara di accogliere l'obiezione secondo la quale l'eccessivo innalzamento della pena minima edittale farebbe venire meno quella gradualità delle pena necessaria per punire in maniera adeguata alla gravità del fatto tutte le diverse ipotesi di violenza sessuale. Ritiene invece opportuno aumentare la pena massima al fine di assoggettarvi tutte quelle condotte che il magistrato considererà in concreto estremamente gravi. Ritiene che, attraverso l'ampliamento dello *spatium deliberandi* concesso al magistrato nell'individuazione della pena da applicare in concreto, si possa venire incontro anche a quei rilievi mossi da coloro che ritengono opportuno riscrivere le fattispecie incriminatrici al fine di tipizzare tutte le condotte, dalle meno gravi alle più gravi, riconducibili alla nozione di reato a sfondo sessuale. Comunque, qualora dovessero essere presentate delle proposte di modifica del testo da lei presentato ovvero degli emendamenti ad esso volti a prevedere nuove fattispecie di reato dirette a meglio specificare alcune delle predette condotte si riserva di valutarle al fine di inserirle nel testo o di dare il proprio parere favorevole. Per quanto attiene alle disposizioni procedurali, annuncia l'intenzione di sopprimere l'articolo 5 volto a prevedere il rito direttissimo per i reati sessuali, secondo quanto proposto dall'onorevole Contento. Non ritiene invece di dover accogliere i rilievi di quest'ultimo circa l'opportunità di sopprimere la disposizione volta ad escludere i benefici penitenziari, ritenendo che questi non possano essere applicati a soggetti che si sono macchiati di reati di tale gravità. La questione comunque potrà essere approfondita in occasione dell'esame degli emendamenti. In ordine alle

restanti disposizioni del testo, rileva di avere soppresso la disposizione relativa ai benefici previdenziali a favore delle vittime dei reati di violenza sessuale non tanto perché non la condivide, quanto piuttosto per riservare alla fase emendativa l'approfondimento di tutti quei rilievi che nella scorsa seduta sono stati portati ad essa.

Enrico COSTA (PdL), pur condividendo le modifiche annunciate dal relatore al proprio testo, sottolinea l'esigenza di una maggiore differenziazione delle fattispecie criminose in materia di violenza sessuale al fine di punire in maniera graduata le relative condotte, tenendo conto della loro effettiva gravità.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, intervenendo anche in relazione a quanto appena sottolineato dall'onorevole Costa, annuncia la presentazione di un emendamento volto ad inserire nel codice penale il delitto di molestie sessuali. Tale emendamento intenderebbe colmare una lacuna normativa, che, a differenza di quanto avviene in altri ordinamenti, non consente di punire gli atti o comportamenti a contenuto sessuale che, pur posti in essere contro la volontà della vittima, non sono commessi con violenza o minaccia. Il nuovo delitto, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, punirebbe con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 100.000 euro chiunque arrechi molestie a taluno mediante atti o comportamenti a contenuto sessuale.

Enrico COSTA (PdL) dichiara di condividere l'emendamento preannunciato dal Governo, in quanto la previsione della fattispecie penale delle molestie sessuali consentirebbe di non estendere eccessivamente per via interpretativa la nozione di violenza sessuale fino a ricomprendervi condotte che in realtà, per quanto non

volute dalla vittima, non sono compiute con violenza o minaccia.

Carolina LUSSANA, *presidente e relatore*, condividendo la proposta emendativa preannunciata dal rappresentante del Governo, presenta una nuova formulazione della proposta di testo unificato (vedi allegato 2), che, oltre a contenere le modifiche da lei preannunciate alla proposta di testo unificato da lei già presentata, contiene anche una disposizione volta ad introdurre nel codice penale la nuova fattispecie appena descritta dal rappresentante del Governo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO DEI NOVE

*Misure contro gli atti persecutori.
C. 1440 ed abb./A.*

ATTI COMUNITARI

*Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2009 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese.
COM(2008)712 def. – 11249/08.*

ALLEGATO 1

5-00820 Nicola Molteni: Sui rapporti del Ministero della giustizia con le aziende fornitrici degli apparati destinati alle intercettazioni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione dell'onorevole Molteni si fa presente che nel mese di novembre del 2008 alcune imprese – tra le quali anche quelle citate dall'interrogante – che prestano i loro servizi di supporto in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali alla competente Autorità Giudiziaria requirente, hanno chiesto ed ottenuto in tempi brevi un incontro con il Ministro della giustizia esponendo di essere in gravissima difficoltà economica a causa dell'ammontare dei crediti maturati e non saldati dai vari funzionari delegati.

Il Ministro, per scongiurare ogni possibile blocco delle attività investigative in corso, nonché per verificare l'effettivo ammontare del debito pregresso, ha immediatamente disposto – in data 11 dicembre 2008 – l'istituzione dell'U.M.I. (Unità di Monitoraggio sull'andamento della spesa in materia di intercettazioni), composta dai massimi vertici dell'Amministrazione Centrale ed in particolare dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio Legislativo, dal Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, dal Capo Dipartimento degli Affari di Giustizia e dal Direttore Generale della Giustizia Civile.

Si è così inteso procedere:

alle opportune attività finalizzate ad individuare il debito pregresso;

all'elaborazione delle iniziative necessarie per il ripianamento di tale debito;

alla previsione di una strategia di controllo per il monitoraggio costante e la conseguente razionalizzazione di tale rilevante voce delle spese di giustizia.

Immediatamente dopo, l'Unità di Monitoraggio ha istituito un tavolo tecnico con i rappresentanti delle aziende, che si è riunito numerose volte al fine di verificare ogni possibile soluzione, anche di tipo transattivo, per il pagamento del debito pregresso.

Allo stato, sono in corso di elaborazione finale alcune proposte che verranno espone nei prossimi giorni, per le opportune valutazioni tecniche, al Ministero dell'economia e delle finanze.

L'unità di Monitoraggio prosegue, comunque, le sue attività sotto il costante stimolo del Ministro della giustizia – ed a tappe forzate – anche nell'intento di salvaguardare il buon diritto delle aziende ad ottenere in tempi ragionevoli il pagamento di quanto loro dovuto. Ciò anche al fine da garantire, sia pure indirettamente, i numerosi lavoratori che da tali aziende dipendono.

Il tavolo tecnico aperto con le aziende si riunirà nei prossimi giorni, subito dopo il menzionato incontro presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

I dati sino ad ora acquisiti dall'Unità di Monitoraggio hanno evidenziato numerosi profili di irrazionalità nella gestione di tale spesa il cui andamento (tranne poche virtuose eccezioni) non è adeguatamente controllato dai capi degli Uffici di Procura.

Ciò è talmente vero che alcuni uffici hanno comunicato di aver acquisito il dato sul debito accumulato direttamente dalle imprese private che forniscono questi servizi (le uniche, in realtà, che possiedono dati attendibili); altri uffici non hanno risposto alle richieste di dati avanzate

dall'U.M.I., altri ancora hanno quantificato del tutto approssimativamente tale debito.

In particolare, le Procure che hanno risposto all'U.M.I. hanno fornito dati del tutto incompleti dai quali, peraltro, emergono debiti per oltre 200 milioni di euro riferiti all'ammontare dei soli crediti già liquidati e non ancora saldati, mentre nessuna notizia è stata trasmessa in ordine alle fatture presentate per il pagamento di prestazioni già rese e non ancora liquidate.

Dai dati sinora acquisiti è comunque possibile rilevare che queste spese vengono gestite in modo assolutamente antieconomico.

Quanto alla intercettazioni telefoniche si va, infatti, dai 3 euro e 85 centesimi di Campobasso ai 23 euro di Barcellona Pozzo di Gotto, Cuneo, Messina e Urbino, passando per una serie davvero impressionante di dati eterogenei che non appare giustificabile.

È, inoltre, emerso che poche Procure assorbono una considerevole parte di tale debito.

Si pensi, infatti, che su 201 milioni di euro di debito pregresso circa il 70 per cento dello stesso, pari a circa 138 milioni di euro, è assorbito soltanto da 5 Procure (Napoli per 40 milioni, Milano e Palermo per 30 milioni ciascuna, Reggio Calabria per 27 milioni e Catanzaro per 13).

Inoltre, 12 uffici assorbono circa 172 milioni di euro (con una media di 14 milioni e 300 mila euro per ufficio) mentre le rimanenti sedi (97) che hanno comunicato l'ammontare del loro debito pregresso assorbono il rimanente debito, pari a circa 29 milioni di euro (con una media di 298.623 euro per ufficio).

Il valore medio del debito per ciascun ufficio corrisponde, quindi, a circa un milione e novecentomila euro.

Per quanto attiene ai costi relativi alle intercettazioni ambientali e servizi di sorveglianza tecnologica, si riscontrano differenze ancora più marcate ed irrazionali che dipendono, anche, da due fattori che generano confusione, parcellizzazione ed equivocità del dato. Essi sono costituiti:

dalla variabilità della tipologia delle prestazioni richieste (dalla semplice mi-

crospia al sofisticato apparato di sorveglianza e tracciamento satellitare assistito anche da videocamere, eccetera);

dal numero, talvolta impressionante, di aziende da cui le Procure acquistano tali servizi (ad esempio 214 aziende nella Procura di Palermo; 41 nella Procura di Napoli, eccetera).

Per fare un semplice esempio, la Procura di Roma corrisponde, giornalmente, 19 euro e 50 centesimi per una microspia, 44 euro per una videocamera fissa e 79 euro per una telecamera con ottica mobile, mentre la Procura di Palermo corrisponde, per diversi tipi di microspie, da un minimo di 55 euro ad un massimo di 150 euro nonché, per le varie tipologie di telecamere, da 55 a 150 euro al giorno.

Per quanto riguarda, invece, l'adozione di misure dirette alla razionalizzazione della spesa delle intercettazioni, con l'articolo 2, commi 82-83, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per l'anno 2008) è stato previsto che il Ministero della giustizia provveda alla «realizzazione di un sistema unico nazionale, articolato su base distrettuale di corte d'appello, delle intercettazioni telefoniche, ambientali e altre forme di comunicazione informatica o telematica disposte o autorizzate dall'autorità giudiziaria, anche attraverso la razionalizzazione delle attività attualmente svolte dagli uffici dell'amministrazione della giustizia. Contestualmente si procede all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni».

Con l'adozione di un sistema unico nazionale sarà, pertanto, possibile conseguire – a breve – una riduzione dei costi di struttura (riguardanti gli apparati di intercettazione) e del traffico telefonico assicurando, nel contempo, un importante strumento a disposizione degli uffici inquirenti per lo svolgimento di complesse e delicate attività di indagini.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di violenza sessuale. C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomo, C. 574 De Corato, C. 952 Pelino e C. 1424 Governo.

NUOVA PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO

ART. 1.

(Delitto di violenza sessuale).

1. L'articolo 609-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 609-bis. – *(Violenza sessuale).* –
1. Chiunque con violenza, minaccia o abuso di autorità costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da cinque a dodici anni.

2. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o a subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

3. Nei casi di minore gravità la pena può essere diminuita in misura non eccedente i due terzi.

4. La pena è aumentata fino alla metà in caso di recidiva. ».

2. Al quinto comma dell'articolo 99 del codice penale, dopo le parole: « del codice di procedura penale » sono inserite le seguenti: « ovvero del delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale ».

ART. 2.

(Circostanze aggravanti).

1. L'articolo 609-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 609-ter. – *(Circostanze aggravanti).* – 1. La pena è della reclusione da

sei a quattordici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi:

1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici;

2) con l'uso di armi, di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze comunque idonei a ridurre la capacità di determinarsi o a ledere gravemente la salute della persona offesa;

3) da persona travisata o che simula la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore;

5-bis) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, quando il colpevole sia persona cui, per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, il minore è affidato o con cui il minore convive;

5-ter) in presenza di una delle circostanze previste ai numeri 4), 5), 6), 8), 9) e 11) dell'articolo 61;

6) nei confronti di donna in stato di gravidanza;

7) su persone in condizioni di inferiorità fisica o psichica.

2. La pena è della reclusione da sette a sedici anni se il fatto è commesso:

1) in danno di una persona che non ha compiuto gli anni dieci;

2) in presenza di due o più delle circostanze indicate nel primo comma.

3. La pena è dell'ergastolo se dal fatto è derivata la morte della persona offesa.

4. La pena non può comunque essere inferiore a otto anni se dal fatto è derivata alla persona offesa una lesione personale grave.

5. La pena non può comunque essere inferiore a dieci anni se dal fatto è derivata alla persona offesa una lesione personale gravissima ».

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è aggiunto il seguente:

« ARTICOLO 609-ter.1 – (*Molestie sessuali*). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque arreca molestia a taluno mediante atti o comportamenti a contenuto sessuale, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro ».

ART. 4.

(*Violenza sessuale di gruppo*).

1. L'articolo 609-octies del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 609-octies. – (*Violenza sessuale di gruppo*). – 1. La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

2. Chiunque partecipa ad atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a sedici anni.

3. La pena è della reclusione da dieci a venti anni se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.

4. La pena è della reclusione non inferiore a dodici anni se il fatto è commesso:

1) in danno di persona che non ha compiuto gli anni dieci;

2) in presenza di due o più circostanze previste dall'articolo 609-ter, primo comma.

3) se alla vittima è derivata una lesione personale grave.

5. La pena non può essere inferiore a quindici anni se dal fatto è derivata alla persona offesa una lesione personale gravissima.

6. La pena è aumentata fino alla metà in caso di recidiva.

7. La pena è dell'ergastolo se dal fatto è derivata, per qualsiasi ragione, la morte della persona offesa.

ART. 5.

(*Modifiche al codice di procedura penale*).

1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

« d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale; ».

2. All'articolo 392 del codice penale, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

« 1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1 ».

ART. 6.

(Benefici penitenziari).

1. I condannati per i delitti di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies* sono esclusi dalla concessione delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-*bis*, 47-*ter*, 48 e 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

ART. 7.

(Intervento in giudizio).

1. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies* del codice penale, l'ente locale impegnato direttamente o tramite servizi per l'assistenza della persona offesa e il centro antiviolenza che presta assistenza alla persona offesa possono intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.

2. Nei procedimenti per i delitti di cui al comma 1, se commessi in danno di minori o nell'ambito familiare, la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche attraverso l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-*bis*, della legge 3 agosto 1998, n. 269, può intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.

ART. 8.

(Gratuito patrocinio per le vittime di reati di violenza sessuale).

1. Il patrocinio delle vittime dei reati di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*qua-*

ter, 609-*quinquies*, 609-*sexies*, 609-*septies*, 609-*octies* del codice penale, è posto a carico dello Stato.

2. L'onorario e le spese spettanti al difensore per i delitti di cui al comma 1 sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale relativa ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.

3. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il regolamento di attuazione del presente articolo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 9.

(Misure per la informazione e l'assistenza sociale delle vittime di violenza).

1. Le autorità pubbliche, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, promuovono campagne di sensibilizzazione e di informazione sulle misure previste dalla legislazione vigente in favore delle vittime delle violenze e maltrattamenti e sui servizi e sui centri antiviolenza che hanno competenze e funzioni socio-assistenziali, facilmente individuabili e raggiungibili dalle vittime.

2. I servizi sociali garantiscono alle persone vittime di violenze le cure, le soluzioni di emergenza e il sostegno necessari ai fini di un loro totale recupero.